

# Assicurazione in caso di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)

Impresa che realizza il prodotto: AXA Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Più Autonomia

Data di realizzazione del documento: ottobre 2024

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

**Che tipo di assicurazione è?**

**Più Autonomia** è un contratto che offre una copertura assicurativa in caso di perdita dell'autosufficienza dell'assicurato nello svolgere gli atti della vita quotidiana.



## Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?

### ✓ **Garanzia in caso di perdita dell'autosufficienza:**

erogazione a favore dell'Assicurato di una rendita temporanea mensile (min. € 500 – Max.€ 2.500) per cinque o dieci anni a scelta del Contraente nel caso in cui l'Assicurato stesso si trovi in uno stato di non Autosufficienza e salvo i casi di esclusione e carenza.

In alternativa alla rendita, il contraente ha la possibilità di scegliere, sia alla sottoscrizione che successivamente nel corso della durata contrattuale, una prestazione in forma di capitale predeterminato di importo equivalente alla rendita (Capitale Assicurato Equivalente). Detto capitale sarà calcolato in base alla regola matematica di conversione della rendita mensile prescelta come di seguito illustrato:

- nel caso di rendita temporanea a cinque anni, il valore del capitale assicurato equivalente è dato dal prodotto tra il numero totale delle rate mensili (60), l'ammontare della rendita mensile prescelto e una percentuale fissa del 70%;

- nel caso di rendita temporanea a dieci anni, il valore del capitale assicurato equivalente è dato dal prodotto tra il numero totale delle rate mensili (120), l'ammontare della rendita mensile prescelto e una percentuale fissa del 50%.

La prestazione verrà corrisposta dopo che siano trascorsi novanta giorni a partire dalla data di ricezione della denuncia. Qualora gli accertamenti necessitino di termine maggiore di 90 giorni, in caso di esito positivo dell'accertamento verranno erogate le eventuali ulteriori rate di rendita arretrate e non erogate. Una volta accertato e riconosciuto lo stato di non autosufficienza e il diritto alla prestazione assicurata, purché sia decorso il suddetto periodo di franchigia, AXA inizia a corrispondere la rendita mensile assicurata o il capitale assicurato equivalente.



## Che cosa NON è assicurato?

Le coperture assicurative non comprendono:

- × partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi, guerra, ribellioni, insurrezioni, colpi di Stato;
- × guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- × attività dolosa o autolesionismo dell'Assicurato;
- × malattie intenzionalmente procurate, alcolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti o abuso di farmaci, tentato suicidio;
- × negligenza, imprudenza, se è provata la volontà dell'Assicurato di non consultare i medici, o il medesimo non ha seguito le indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute.



## Ci sono limiti di copertura?

- ! **Periodo di franchigia di 3 mesi** dalla data di denuncia dello stato di non Autosufficienza.



### Dove vale la copertura?

Il Contratto di assicurazione non prevede limiti territoriali fatta eccezione per la perdita di autosufficienza dell'Assicurato causata da eventi avvenuti in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L'indicazione è rilevabile sul sito internet [www.viaggiareassicuri.it](http://www.viaggiareassicuri.it). Qualora l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l'Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione.



### Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambi di professione o attività sportive pericolose. Eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione, nonché la risoluzione del contratto di assicurazione.
- In caso di richiesta di liquidazione della prestazione, deve essere consegnata la seguente documentazione: informativa e consenso al trattamento dei dati personali sensibili, relazione medica sulle cause della perdita di Autosufficienza e certificato del medico curante o del medico ospedaliero che espone lo stato di non autosufficienza, recante la data della sua sopravvenienza e l'origine incidentale o patologica dello stato di non autosufficienza, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato; *Mini Mental State Examination*, qualora la non autosufficienza sia in relazione a demenza invalidante, malattia di Alzheimer o Parkinson.



### Quando e come devo pagare?

Devi versare il premio annuo in via anticipata alla sottoscrizione e alle ricorrenze stabilite comunque non oltre la morte dell'Assicurato. Il premio annuo è costante ed è determinato in base allo stato di salute, alla professione esercitata, all'attività sportiva svolta, all'età dell'Assicurato alla stipula, alla durata contrattuale, al valore della rendita mensile assicurata e alla durata della stessa (cinque o dieci anni). Puoi versare il premio anche in rate mensili, trimestrali o semestrali senza alcun costo aggiuntivo. Devi versare il premio tramite: assegno o vaglia; bonifico; bollettino postale, moneta elettronica (carta di credito, carta di debito, POS-bancomat); SDD (SEPA Direct Debt) per i premi successivi al primo. Il mancato pagamento di una rata di premio determina la sospensione del contratto. È prevista la riduzione della rendita o del capitale assicurato equivalente a condizione che sia stato pagato un numero minimo di dieci annualità di premio. L'importo delle prestazioni potrà essere inferiore ai premi versati.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

- Alla Conclusione del Contratto, l'Assicurato non potrà avere un'età inferiore a 50 anni o superiore a 70 anni nonché 85 alla scadenza contrattuale. La Durata Contrattuale è pari al numero di annualità intere intercorrenti tra la data di Decorrenza del contratto e la ricorrenza annuale in cui l'assicurato compie 85 anni. La Durata contrattuale è, pertanto, compresa tra un minimo di quindici ed un massimo di trentacinque anni.
- La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui il Contratto è concluso, ossia dopo l'accettazione della proposta da parte della Compagnia e a condizione che il Contraente abbia pagato il premio, e termina alla scadenza contrattuale indicata in Polizza, scadenza che coincide con la ricorrenza annuale di polizza nell'anno solare di compimento dell'85 anno di vita dell'assicurato.



### Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Puoi revocare la proposta di assicurazione prima della Conclusione del Contratto, o recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione dello stesso. Entro trenta giorni il premio versato viene rimborsato. Hai la facoltà di risolvere il Contratto sospendendo il pagamento dei premi, con conseguente scioglimento del Contratto stesso. La garanzia assicurativa sottoscritta decade e i premi pagati rimangono acquisiti dalla Compagnia.



### Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Non è previsto l'esercizio del diritto di riscatto. Il Contraente ha la facoltà di riattivare il contratto in caso di interruzione del pagamento dei premi. Si rinvia alla sezione "Quali costi devo sostenere?" contenuta nel DIP aggiuntivo vita per le condizioni economiche